

14 marzo 2017 - IL TRIBUNALE CIVILE DI NUORO - ORDINANZA - Schema di contratto individuale autonomo di allaccio idrico

Nel corso della mia ricerca per portare qualche lume nell'oscurità che avvolge la Comunità, proprio ora mi sono imbattuto nell'Ordinanza del Tribunale di Nuoro n. 268/2015 del 27 luglio 2015, richiamata nello schema di contratto individuale autonomo di allaccio idrico, e sai dove? Proprio nel sito di Abbanoa che la mette in bella mostra per legittimare la richiesta del deposito cauzionale.

Spero di fare cosa gradita ai lettori di questo blog allegandola in coda a questo post e vi invito a leggere con particolare attenzione le motivazioni contenute al punto B2) con riferimento alle utenze condominiali e al punto 1) del dispositivo.

N. R.G. 268/2015

IL TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

nella persona della dott.ssa Paola Cappello, pronuncia la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 268/2015 R.G.

promosso da

ADICONSUM – ASSOCIAZIONE A DIFESA DEI CONSUMATORI E

AMBIENTE e ADICONSUM – ASSOCIAZIONE A DIFESA DEI CONSUMATORI

E AMBIENTE, SARDEGNA P. IVA 96107650580, elettivamente domiciliate in

VIALE DEL LAVORO, 15, NUORO nello studio dell'avv. COLUMBANO PLINIO

che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. FRANCO DORE

PARTE RICORRENTE

CONTRO

ABBANO S.P.A , P. IVA 02934390929, elettivamente domiciliata in VIALE DIAZ

29 09125 CAGLIARI nello studio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE

PARTE CONVENUTA

Oggetto : Inibitoria (art. 63 RD 929/1942 art. 83 RD 1127/1939 – L52/1996, art. 37 e 140 Cod. Cons)

letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.6.2015;

OSSERVA

Con ricorso ex artt. 37 e 140 Codice del Consumo Adiconsum e Adiconsum Sardegna hanno chiesto al Tribunale adito di:

-ordinare ad Abbanoa Spa di astenersi dal richiedere all'utenza il pagamento del deposito cauzionale;

- dichiarare l'abusività delle clausole delle condizioni generali di contratto relative ai

contratti di utenza di cui è parte un condominio che prevedono la responsabilità solidale dei condomini;

-ordinare ad Abbanoa s.p.a. di astenersi dall'inviare agli amministratori di condominio preavvisi di distacco e sospensione della fornitura, senza previa richiesta dei dati ai condomini morosi;

-e comunque astenersi dall'interrompere l'erogazione dell'acqua degli utenti non morosi facenti parte di utenze condominiali, con ogni conseguente provvedimento sanzionatorio.

I profili di doglianza evidenziati dall'associazione dei consumatori sono riassumibili nella contestazione della richiesta di un deposito cauzionale, giustificato sulla base di una delibera dell'Autorità di regolazione del mercato e l'abusività delle clausole del regolamento idrico sulle c.d. "maxi utenze condominiali".

In particolare l'associazione dei consumatori ha dedotto che: – la delibera dell'AEEGSI non contiene un obbligo di introduzione del deposito cauzionale, ma una mera facoltà; – gli utenti non hanno ricevuto da parte del gestore l'informativa relativa all'intervenuta introduzione del deposito cauzionale;

- la delibera in ogni caso non è idonea ad integrare il regolamento idrico anche in considerazione del fatto che la stessa pone come condizione alla sua operatività l'adozione di una carta dei servizi conformemente alla normativa in vigore, requisito non assolto nel caso di specie e comunque in ragione dell'indeterminatezza della previsione del deposito cauzionale soprattutto con riferimento alla sua quantificazione.

Con riferimento all'abusività delle clausole relative alle utenze condominiali, Adiconsum censura l'art. B.13 del regolamento idrico nella parte in cui prevede che tutti i condomini "saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte della somministrazione complessiva effettuata" e dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto che prevede "la sospensione della fornitura idrica per tutte le utenze divisionali collegate", abusività che deriverebbe dai principi legislativi e giurisprudenziali in tema di parziarietà dell'obbligazione condominiale.

Si è costituita Abbanoa che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del tribunale adito vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva del GA ex art. 133 c. I lett. z) ter del Codice del processo amministrativo e più specificamente ex art. 140 comma 11 del Codice del Consumo che fa salva, anche nella materia consumeristica, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici.

Nel merito ha eccepito la non abusività della clausola relativa al deposito cauzionale in quanto non rientrante nei parametri di cui all'art. 33 Codice del Consumo e comunque assumendo la legittimità della Carta dei Servizi in quanto mai impugnata in sede amministrativa e pertanto da presumersi valida e conforme a legge.

Per quanto attiene alle utenze condominiali, Abbanoa ha eccepito la conformità della clausola alla delibera dell'autorità di regolazione, precisando che a seguito

dell'entrata in vigore della riforma del condominio, il gestore del servizio si è adeguato alla normativa in vigore, provvedendo allo slaccio soltanto previa richiesta all'amministratore del condominio dei dati dei condomini morosi e previa affissione presso i locali del condominio del preavviso di distacco dell'utenza.

Ha concluso pertanto per il rigetto dell'inibitoria.

Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto solo in parte.

a) Preliminarmente quanto al difetto di giurisdizione.

Il convenuto eccepisce il difetto di giurisdizione sulla scorta dell'art. 140 del Codice del Consumo laddove al comma 11) fa salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei servizi pubblici.

La giurisdizione esclusiva del GA in tali materie pone le radici nella previsione, poi confermata in sede di Codice del processo amministrativo, dell'art. 33 del D. Lgs n. 80/1998 che devolve al giudice amministrativo tutte le controversie "in materia di pubblici servizi".

A specificazione di tale ampio ambito di giurisdizione esclusiva e per quanto qui rileva, deve considerarsi il contenuto della lettera f) del medesimo articolo che prevedeva che tra le suddette controversie rientrano quelle «riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi ... con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati ...».

In quest'ottica deve essere interpretato l'attuale art. 133 del codice del processo amministrativo (richiamato dall'art. 140 comma 11 del Cod. Cons.) laddove esclude dalla giurisdizione esclusiva del GA "le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi..."

La scelta normativa è giustificata dal fatto che tale materia è stata tradizionalmente riservata al G.O. proprio per le implicazioni strettamente «privatistiche», immanenti alla regolamentazione del rapporto tra gestore privato di un pubblico servizio e fruitore.

L'Adunanza Generale del Consiglio di Stato, in sede di emanazione del parere allo schema del decreto legislativo sopra citato, ha chiaramente indicato l'opportunità di una previsione espressa che escludesse dalle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quelle concernenti i rapporti di utenza individuali con soggetti privati relative alle prestazioni del servizio pubblico.

Questo carattere individuale del servizio, richiamato dall'Adunanza Generale, deve ritenersi sussistente nel caso di specie poiché il servizio è riconducibile alla categoria dei servizi «a domanda individuale».

I rapporti «a domanda individuale» si pongono, infatti, in netta contrapposizione con i c.d. «servizi pubblici indivisibili».

Mentre nell'ambito dei servizi pubblici indivisibili l'erogazione avviene senza

l'instaurazione di un rapporto giuridico privato con il singolo utente, essendo rivolta alla generalità dei consociati, nell'ambito dei servizi pubblici a domanda individuale, l'erogazione è preceduta dall'instaurazione di un rapporto giuridico su iniziativa dell'aspirante utente (che sarà titolare di un diritto soggettivo). Ecco allora che il contenuto individuale del servizio offerto – inquadrato nel disposto dell'art. 33, comma 2, lett. f) del decreto 80 – costituisce l'elemento fondamentale per la determinazione della giurisdizione.

Queste premesse vanno coniugate con i principi fondamentali in tema di riparto di giurisdizione secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo postula comunque l'inerenza della controversia ad una situazione di potere della pubblica amministrazione (Cfr. Cass. SU n. 24306/2010) mentre laddove la controversia ha ad oggetto rapporti individuali di utenza la pubblica amministrazione opera su un piano esclusivamente contrattuale.

Pertanto il criterio del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici locali si radica nella valutazione della natura delle pretese, contrattuali o meno, fatte valere dalle parti. Laddove la controversia si svolga esclusivamente sul terreno contrattuale avendo ad oggetto un servizio "divisibile", deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Il provvedimento amministrativo con il quale il Regolamento di gestione è stato introdotto costituisce rispetto al singolo contratto d'utenza la manifestazione di volontà dell'Autorità d'Ambito di disciplinare i singoli contratti di utenza.

L'adeguamento dei contratti di somministrazione esistenti alle disposizioni del Regolamento avviene in forza del meccanismo di eterointegrazione del contratto (Cfr. Cass. n. 19531/2004) riconducibile al fenomeno secondo cui la disciplina del contratto di somministrazione avente ad oggetto un servizio pubblico, anche qualora gestito da parte di un concessionario ovvero da una società in house, deriva dalla summa di regolamentazione pattizia e regolamentazione eteronoma costituita da atti amministrativi che dettano le tariffe del servizio.

Il singolo Regolamento di gestione del servizio, pertanto, (nella specie Regolamento idrico) costituisce fonte negoziale, in quanto parte integrante dei singoli contratti di utenza che saranno stipulati dal gestore.

Non può, quindi, ritenersi che la giurisdizione del giudice amministrativo sia configurabile per il solo fatto che la controversia postuli un sindacato di legittimità dell'atto amministrativo dell'Autorità amministrativa indipendente che in parte integra il contenuto del Regolamento idrico locale.

In proposito viene infatti in rilievo il potere del giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge del 20 marzo 2865 n. 2248 all. E, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni il contenuto del diritto sostanziale costituente l'oggetto del processo (Cfr. ordinanza SU n. 24306/2010).

E' evidente allora che, indipendentemente dalla natura del provvedimento che integra

il regolamento, lo stesso concorre ad individuare il complessivo contenuto negoziale dei singoli contratti di utenza con la conseguenza che le clausole dettate dal medesimo, in quanto contenuto del contratto di utenza, divengono in questa sede pienamente sindacabili sotto il profilo dell'abusività.

b) Con riferimento al *fumus boni iuris* della pretesa vantata B1) Quanto al deposito cauzionale Parte ricorrente lamenta l'abusività della clausola relativa all'introduzione di un deposito cauzionale obbligatorio giustificato da una delibera dell'Autorità di regolazione del servizio idrico.

Le associazioni dei consumatori deducono l'illegittimità della clausola affermando l'incapacità della delibera di integrare il regolamento idrico ex art. 2 comma 37 L. n. 481/1995.

I motivi di questa doglianza si possono così riassumere:

- la delibera ha previsto soltanto una facoltà per il gestore di introdurre il deposito cauzionale e come tale la previsione non sarebbe cogente;
- gli utenti non hanno ricevuto l'informativa prevista dalla normativa consumeristica funzionale all'eventuale esercizio del diritto di recesso;
- la capacità degli atti delle autorità amministrative indipendenti di integrare il regolamento contrattuale è subordinata al carattere specifico delle disposizioni ivi contenute, caratteristica che difetterebbe nel caso di specie, essendo la quantificazione del deposito cauzionale rimesso a parametri non determinati ma solo determinabili;
- la delibera stessa subordina la possibilità di introdurre il deposito cauzionale alla previa adozione da parte del gestore di una Carta del Servizio, conforme alla normativa vigente, condizione non sussistente, a causa della mancata previsione di diritti anche risarcitori posti a favore dell'utenza;
- in ogni caso è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Autorità d'Ambito che ha curato l'approvazione del Regolamento Idrico Integrato;

Sotto tali profili il ricorso non appare fondato.

Occorre preliminarmente chiarire che il principio di integrazione delle fonti contrattuali e regolamentari deriva direttamente dalla legge laddove all'art. 2 comma 12 lett. h) della Legge n. 481 del 1995 stabilisce che: "Ciascuna Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (...)"; "tali determinazioni costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio (comma 37 del medesimo art. 2)". Questo meccanismo costituisce l'applicazione dei principi di integrazione contrattuale stabiliti dalla Suprema Corte nel 2004 laddove afferma che la disciplina del contratto di somministrazione avente ad oggetto un servizio pubblico, anche qualora gestito da parte di un concessionario o di una società in house deriva dalla summa di regolamentazione pattizia ed eteronoma, costituita dagli atti amministrativi che

dettano le tariffe del servizio.

Il contenuto della Delibera n. 86, pertanto, entra di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento contrattuale di fornitura ex art. 1339 c.c. e non rileva la circostanza per cui la delibera stessa abbia previsto la facoltà di introduzione del deposito cauzionale e non l'abbia disposto di imperio in quanto in presenza di un'inequivoca intenzione da parte del gestore di avvalersi di tale facoltà le due fonti normative si integrano reciprocamente proprio secondo lo schema di cui all'art. 1339 c.c.

Parimenti irrilevante ai fini dell'integrazione delle clausole contrattuali è il meccanismo della previa informativa funzionale all'esercizio del diritto di recesso proprio per l'operatività automatica del meccanismo integrativo e comunque anche in considerazione della particolarità del servizio fornito, trattandosi di servizio pubblico reso in regime di monopolio, con ogni conseguenza in tema di esercizio del diritto di recesso.

D'altra parte non può ritenersi inoperante il meccanismo sopra descritto per indeterminatezza della clausola così come fissata in sede di delibera dell'Autorità. La direttiva infatti stabilisce in modo dettagliato i parametri cui il gestore deve porre riferimento ai fini della determinazione del deposito cauzionale affermando che il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico o in alternativa può fare riferimento ai consumi statistici per classi di utenze ed in ogni caso è determinato l'importo massimo.

La delibera, inoltre, stabilisce le modalità di versamento, affermando che il gestore applica, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare di deposito cauzionale pari alla metà del valore massimo e la differenza è rateizzata in due bollette.

Viene, infine, prevista la modalità di restituzione del deposito al momento della cessazione del contratto di somministrazione.

Non può, pertanto, ritenersi che la delibera abbia introdotto parametri di valutazione indeterminati, poiché – nei limiti del livello di dettaglio raggiungibile da una fonte che ha natura di direttiva – questa ha fornito ogni elemento necessario alla determinazione dei parametri per quantificare l'entità del deposito e fissare le modalità di riscossione.

Ogni eventuale controversia circa la corretta determinazione dello stesso deve, pertanto, esaurirsi nell'ambito del rapporto individuale di utenza a seguito della fatturazione da parte del gestore, non incidendo sul profilo dell'abusività della clausola introdotta. Nemmeno l'ulteriore profilo di censura dedotto da parte ricorrente, circa l'impossibilità di integrazione del regolamento idrico in presenza di clausole contrastanti con norme imperative o dispositive di favore, può ritenersi fondato. L'introduzione della clausola di deposito cauzionale infatti non contrasta con

norme imperative di legge né con norme dispositive predisposte a favore dell'utente. La disciplina consumeristica, infatti, vieta l'introduzione di clausole di natura risarcitoria in danno del contraente debole e non bilanciate da meccanismi negoziali di favore, ma non vieta depositi cauzionali al solo scopo di garanzia dell'adempimento.

La natura della clausola oggetto del presente giudizio è chiaramente di garanzia trattandosi di mezzo di autotutela del credito che permette di compensare il deposito con il debito maturato, in ciò differenziandosi dalle clausole risarcitorie e contrastanti con l'art. 33 c. 2 lett. f) del Cod. del Consumo che invece mirano ad attribuire al creditore un valore superiore a quello della prestazione principale rimasta inadempita.

La natura di garanzia è inoltre confermata dall'obbligo restitutorio sussistente in capo al gestore alla cessazione del contratto di fornitura.

Lo stesso meccanismo di integrazione normativa della clausola contrattuale esclude la necessità di un'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Autorità d'Ambito.

La circostanza che il rapporto d'utenza sia costituito da clausole di natura contrattuale, regolamentare e lato sensu normativa non comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti che hanno concorso a determinare il contenuto del rapporto, ma correttamente l'utente, ai fini della contestazione dell'abusività delle clausole contrattuali, deve convenire in giudizio la controparte negoziale in riferimento al contratto di fornitura.

Una volta chiarita l'idoneità della delibera ad integrare il regolamento idrico, occorre verificare che la condizione, da questa posta per la legittima introduzione da parte del gestore del servizio del deposito cauzionale, risulti sussistente.

L'art. 3 della delibera oggetto di causa prevede che il gestore "non può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento del deposito cauzionale qualora non abbia adottato e pubblicato secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 586/2012/R/IDR una Carta dei servizi conforme alla normativa vigente".

Anche questa condizione deve ritenersi integrata.

In primo luogo le finalità di pubblicità perseguite dalla delibera n. 586 sono pienamente raggiunte mediante la pubblicazione sul sito internet del gestore della Carta dei servizi del 2007 e successive revisioni secondo quanto stabilito dalla legge (Cfr.<http://www.ato.sardegna.it> e <http://www.abbanoa.it>;))

Gli ulteriori profili di critica della legittima adozione della Carta dei Servizi avrebbero dovuto essere sindacati mediante l'impugnazione dell'atto davanti al GA, giudice competente per il sindacato della Carta dei servizi in sé e per sé considerata e indipendentemente dai singoli rapporti di fornitura.

In ogni caso, comunque, i profili di censura adombrati da parte ricorrente non paiono

adeguatamente dimostrati nemmeno quanto al requisito del *fumus boni iuris* necessario in questa sede.

Parte ricorrente, infatti, si limita a citare le disposizioni di legge che regolano la “legittima adozione della Carta dei Servizi” senza specificare quali dei singoli adempimenti risulterebbero violati nell’adozione del documento, limitandosi ad evidenziare l’aspetto relativo alla necessità che la Carta preveda diritti anche di natura risarcitoria a favore dell’utenza nei confronti del gestore. Questo lamentato vizio, tuttavia, pare privo di fondamento.

La Carta dei Servizi adottata nel 2007 e poi successivamente modificata e rivista, conformemente alle prescrizioni legislative, introduce diversi diritti a favore dell’utenza sia nella parte generale, inerente ai principi fondamentali, sia nelle singole sezioni relative agli standard di qualità, all’accessibilità ai servizi, alla gestione del rapporto, ma soprattutto nella parte relativa alla tutela e ai rimborsi, laddove si prevede che in caso di inadempienze rispetto ai diritti stabiliti dalla Carta il gestore riconosce all’utente un rimborso forfetario.

La Carta prevede anche il meccanismo di revisione partecipata della Carta stessa con cadenza biennale, pertanto ogni considerazione circa le eventuali patologie successive necessitano di allegazioni specifiche e riscontri probatori non forniti nel presente giudizio.

Deve pertanto concludersi che la clausola relativa al deposito cauzionale, inserita da Abbanoa nelle proprie fatture a seguito della modifica del regolamento idrico integrato, non possa ritenersi abusiva.

La previsione del deposito cauzionale è il risultato di un’integrazione normativa del regolamento idrico e comunque non è difforme dai parametri dettati dalla normativa consumeristica, vista la natura della clausola stessa, esclusivamente volta ad apprestare una garanzia dell’adempimento e non avendo natura risarcitoria.

B2) Con riferimento alle utenze condominiali

Ulteriore profilo di doglianza da parte di Adiconsum sono gli artt. B.13 del Regolamento idrico e 14 delle Condizioni generali di contratto (contratto di riparto e servizi aggiuntivi – utenze condominiali e simili mod. rev 02 del 23.8.2013) in tema di utenze condominiali.

In particolare secondo Adiconsum l’art. B.13 del Regolamento del servizio idrico integrato (“Titolarità”) si risolverebbe in una clausola abusiva nella misura in cui prevede per le utenze condominiali che “tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte della somministrazione complessiva effettuata”.

Parimenti è contestato l’art. 14 delle condizioni generali di contratto predisposte dallo stesso gestore laddove si prevede “la sospensione della fornitura idrica, fognaria e di depurazione effettuata sul contatore generale” che “comporterà la mancata erogazione del servizio per tutte le utenze divisionali ad esso collegate”.

Entrambe le clausole infatti contrasterebbero con il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali (SU n. 9148/2008), inoltre la prassi di Abbanoa di concludere in via sistematica utenze di tipo condominiali in luogo di quelle individuali, costituirebbe una pratica commerciale scorretta.

La doglianza è in parte fondata.

Occorre preliminarmente distinguere il profilo della pratica commerciale scorretta, non sindacabile in questa sede attinendo a materia riservata al Tribunale delle Imprese, dalla valutazione in ordine all'abusività delle clausole contrattuali.

Con riferimento a tale ultimo aspetto occorre ulteriormente distinguere tra l'analisi della previsione generale della solidarietà dei condomini (art. B13 regolamento idrico) dal profilo che prevede lo slaccio dell'intera utenza condominiale in presenza di morosità imputabili a singoli condomini (art. 14 condizioni generali di contratto mod. rev. 02 del 23.8.2013)

Oggetto di giudizio in questa sede è, infatti, la valutazione dell'abusività delle clausole applicate da Abbanoa nei singoli rapporti di utenza. Sotto questo profilo l'art. B.13 del Regolamento idrico non pare potersi considerare una clausola abusiva ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.

L'art B.13 nel disciplinare la fattispecie degli insediamenti condominiali, attraverso l'utilizzazione dell'espressione "possono essere stipulati contratti individuali di utenza ovvero contratti condominiali conclusi con il condominio" consente il diritto di scelta per il gestore tra le due tipologie contrattuali.

Non solo, esistono una serie di ulteriori argomenti interpretativi, di ordine letterale e sistematico, che inducono a concludere che il condomino abbia un'aspettativa giuridicamente rilevante ad ottenere la stipula del contratto individuale in luogo di quello condominiale.

In tal senso depone il disposto dell'art. 2597 c.c. che non solo impone a carico di colui che esercita un'impresa in condizione di monopolio legale, l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, ma anche il principio di salvaguardare la parità di trattamento.

Ciò vuol dire che in tanto il trattamento diversificato sarà sostenibile, solo in quanto giustificabile e in concreto giustificato, da una situazione obiettivamente differenziata.

Un secondo argomento interpretativo può essere rinvenuto nella coerente disciplina fissata dal regolamento idrico integrato che all'art. B.13, comma 2, nel disciplinare la fornitura di acqua alle nuove utenze stabilisce che la stessa è effettuata "di norma" alle singole unità abitative.

La deroga a tale principio di ordine generale è prevista dal comma successivo della medesima disposizione che stabilisce la possibilità del gestore di provvedere alla stipula di un unico contratto con il condominio ed alla apposizione di un unico contatore posto al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, qualora le

condizioni tecniche non consentono singoli allacci.

La ratio della previsione derogatoria risiede nel fatto di salvaguardare le esigenze di natura tecnica tali da consentire l'agevole adempimento da parte del gestore degli obblighi di lettura del contatore e di fatturazione nei termini previsti dalla disciplina secondaria.

Per queste considerazioni la clausola contrattuale non appare abusiva, al contrario, la sua interpretazione letterale conduce a configurare in capo all'utente una vera e propria aspettativa di diritto alla costituzione di un rapporto individuale di utenza con il gestore di servizio.

Ogni ulteriore doglianza relativa alla prassi commerciale concretamente tenuta da Abbanoa esula dal presente giudizio risolvendosi in una pratica commerciale scorretta sindacabile dal Tribunale delle Imprese.

Maggiori criticità emergono con riferimento alla diversa clausola che prevede lo slaccio dell'intera utenza in caso di inadempimenti anche nei confronti dei condomini non morosi.

La recente riforma del condominio, introdotta con la legge 11 dicembre 2012 n. 220 (entrata in vigore il 18 giugno 2013), impone l'esigenza di rivalutare sotto il profilo interpretativo le questioni relative alla utenza condominiale, alla stregua della nuova disciplina dettata per i debiti assunti dal condominio verso i terzi.

Le norme che vengono in questione sono contenute nell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, il quale prevede, da un lato, che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi (comma 1) e, dall'altro, che i creditori possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, solo dopo la preventiva infruttuosa escussione dei condomini morosi (comma 2).

Quest'ultima disposizione configura, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, un'obbligazione verso il terzo che sia rimasto creditore, sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficio di preventiva escussione nei confronti dei condomini morosi ed avente ad oggetto le somme dovute da questi ultimi.

Da queste norme non può farsi discendere con certezza un principio di parziarietà dell'obbligazione condominiale (stante il persistente contrasto dottrinale e giurisprudenziale in tema) e pertanto non può affermarsi a priori l'abusività della clausola B.13 che prevede in astratto il principio di solidarietà.

E' certo, tuttavia, che la preventiva escussione richiede l'esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di poter pretendere l'eventuale residuo insoddisfatto al condomino in regola.

E' certo, inoltre, che tale onere comporti il dovere del terzo di iniziare le azioni contro il condomino moroso e che il condomino in regola possa paralizzare l'azione del creditore, opponendo, in via d'eccezione, il mancato esercizio ovvero l'utile esercizio

del beneficio di preventiva escussione.

Questi principi, se operanti in sede esecutiva, devono a fortiori ritenersi applicabili nel caso di eccezione di inadempimento e sospensione del servizio idrico.

La minaccia di slaccio del servizio, infatti, incide in modo altrettanto invasivo sulla sfera giuridica del condomino, considerando l'impossibilità per l'utente di usufruire di un bene della vita fondamentale.

Per queste ragioni, pare fonte di un grave squilibrio contrattuale la possibilità per Abbanoa di avvalersi di uno strumento di coercizione in grado di incidere sulla sfera individuale del condomino virtuoso, senza dover previamente opporre l'eccezione di inadempimento nei confronti del condomino moroso ed in ogni caso pare fonte di squilibrio la clausola che permette al gestore di imporre lo slaccio dell'utenza all'intero condominio, impedendo la fruizione del servizio ai condomini in regola con i pagamenti.

Lo squilibrio contrattuale si percepisce nella posizione del singolo utente che non ha strumenti per evitare lo slaccio dipendendo, quest'ultimo, da fattori completamente estranei alla sua sfera di controllo.

Deve pertanto ritenersi vessatoria, nell'accezione dell'art. 33 del Cod. Cons., la clausola inserita nelle condizioni generali di contratto per utenze condominiali predisposta da Abbanoa, all'art. 14 "Morosità e sospensione del servizio idrico integrato" nella parte in cui prevede, una volta formalizzata la messa in mora secondo quanto disciplinato dall'art. B. 21 del Regolamento idrico integrato, che "Il Gestore provvede alla tutela del proprio credito secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio idrico Integrato ricorrendo anche alla sospensione del servizio idrico integrato con interruzione della fornitura al contatore master. La sospensione della fornitura idrica fognaria e di depurazione effettuata sul contatore generale comporterà la mancata erogazione del servizio per tutte le utenze divisionali ad esso collegate". Per l'effetto la società convenuta deve essere inibita dall'inserimento di tale clausola nelle condizioni generali di contratto.

c) Con riferimento ai giusti motivi d'urgenza.

Devono parimenti ritenersi sussistenti i giusti motivi d'urgenza ex art. 140 comma 8) Cod. Cons.

Il requisito previsto dalla normativa consumeristica, infatti, non richiede l'irreparabilità del pregiudizio che potrebbe verificarsi nell'attesa dell'esito di un giudizio di merito, secondo quanto previsto dalla normativa generale in materia di giudizi cautelari.

Ai sensi della norma citata è sufficiente che sussistano ragioni di opportunità tali da rendere necessario un intervento tempestivo da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In quest'ottica deve ritenersi integrato il requisito dell'urgenza di provvedere.

L'urgenza deve essere parametrata alla natura del diritto sotteso al contratto.

Il carattere essenziale del servizio, comporta il rilievo primario dell'interesse del

consumatore che deve essere tutelato nella sua posizione contrattuale, proprio al fine di non vedersi precludere la possibilità di fruire di un servizio pubblico essenziale gestito in regime di monopolio.

Per tali ragioni il ricorso deve essere parzialmente accolto e la presente decisione deve essere pubblicata, ai sensi dell'art. 140 lett. c) sui quotidiani a diffusione locale della Nuova Sardegna e dell'Unione Sarda.

Le spese di lite, considerando la soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede sul ricorso ex art. 140 Cod. Cons.:

- 1) Inibisce ad Abbanoa S.p.a. di inserire, nelle condizioni generali del contratto di fornitura (contratto di riparto e Servizi aggiuntivi – utenze condominiali e simili – mod. rev 02 del 23.8.2013), la clausola n. 14, nella parte in cui prevede “Il Gestore provvede alla tutela del proprio credito secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato ricorrendo anche alla sospensione del servizio idrico integrato con interruzione della fornitura al contatore master. La sospensione della fornitura idrica fognaria e di depurazione effettuata sul contatore generale comporterà la mancata erogazione del servizio per tutte le utenze divisionali ad esso collegate”;
- 2) Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza su “La Nuova Sardegna” e l’ “Unione Sarda”, dal 10 agosto al 12 agosto 2015 e dal 6 settembre al 8 settembre 2015;
- 3) Fissa, per l’adempimento dell’obbligo di cui al punto 1) il termine del 15 settembre 2015 e determina in Euro 774,00 la sanzione per ogni giorno di ritardo, sanzione che verrà versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze al fondo da istituire in base allo stato di previsione del Ministero delle Attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori;
- 4) Compensa integralmente le spese del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Nuoro 27.7.2015.

Il Giudice

Paola Cappello